

Alla luce dell'elaborazione peritale, al cui contenuto integralmente si rinvia, tenuto conto del tasso di interesse legale, escluso l'anatocismo trimestrale, scomputato quanto addebitato per commissioni di massimo scoperto, deve concludersi che il saldo finale del conto corrente l.31.12.2008 risulta pari ad euro 341.519,61; nella rielaborazione sono stati calcolati anche gli interessi del conto corrente di factoring, imputati al saldo finale. La Banca dovrà pertanto restituire al correntista quanto indebitamente percepito, con interessi, nella misura legale, dalla domanda al saldo. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accerta la nullità della clausola contrattuale n. 7 del contratto di conto corrente c/c n.16516.82 aperto il 6.8.1987 nella parte in cui prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nella parte in cui rimanda agli usi di piazza per la determinazione degli interessi passivi;



dichiara la nullità della clausola che determina la commissione di massimo scoperto; determina in euro 341.519,61 il saldo finale del conto corrente intercorso tra le parti;

condanna la Banca Monte Paschi spa in persona del legale rappresentante "pro tempore" alla restituzione alla società ~~XXXXXX~~ in persona del legale rappresentante pro - tempore della somma di euro 341.519,61; la somma deve essere maggiorata degli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo;

condanna la banca al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 6.200,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e spese di consulenza, liquidate da separato decreto,

Viterbo, 5 febbraio 2014

Il Giudice
Dott. Maria Luparelli



1111